

COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI
AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL D.L. 34/2023
CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023.

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. 38 del 06 luglio 2023

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	Oggetto della definizione agevolata	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	Procedura per la definizione agevolata	<i>Pag. 4</i>
Art. 4	Effetti della dichiarazione	<i>Pag. 5</i>
Art. 5	Versamento degli importi	<i>Pag. 6</i>
Art. 6	Esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	<i>Pag. 7</i>
Art. 7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazione o dilazione in essere	<i>Pag. 7</i>
Art. 8	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	<i>Pag. 8</i>
Art. 9	Efficacia del regolamento	<i>Pag. 8</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, di natura tributaria, patrimoniale e relative alle violazioni del codice della strada, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte del Comune di Scordia, o affidati in carico alla medesima data ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione

riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono sempre dovute le spese da sostenere per la notifica degli atti conseguenti alla richiesta di definizione agevolata.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 30 settembre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune o dal concessionario.
2. L'istanza può essere presentata:
 - a) presso l'ufficio protocollo del Comune di Scordia, in via Trabia n.15 – P.T.;
 - b) mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale);
 - c) mediante invio di PEC al seguente indirizzo: comune.scordia@legalmail.it ;
3. Il Comune, o il concessionario, entro il termine del 31 ottobre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

5. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo PEC, recapito telefonico.

Per le persone giuridiche dovranno essere indicati: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, generalità del legale rappresentante, indirizzo PEC della persona giuridica e recapito telefonico.

Inoltre, l'istanza di adesione agevolata dovrà contenere i seguenti dati identificativi:

- la natura del debito (ICI, IMU, TASI, TARES, TARI, Canone Idrico, Codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'accertamento per ogni anno di imposta;
- la data e il numero dell'atto notificato;
- la data di notifica dell'atto;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento, con il quale il debitore intende effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali e/o accertamenti esecutivi) inferiore o uguali ad euro 1.000,00 (mille/00), i pagamenti dovranno essere effettuati nel numero massimo di dodici rate, la prima e la seconda delle quali ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:
 - 30 novembre 2023,
 - 31 dicembre 2023,
 - le restanti, tutte di pari ammontare tra loro, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
2. Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali e/o accertamenti esecutivi) superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), i pagamenti dovranno essere effettuati nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:
 - 30 novembre 2023,
 - 31 dicembre 2023,
 - le restanti, tutte di pari ammontare tra loro, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024
3. È possibile inoltrare richiesta di pagamento in unica soluzione, per qualsiasi importo complessivo, ed in tal caso il versamento andrà effettuato entro il 31.12.2023.
5. Al pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 30 novembre 2023, gli interessi legali al tasso percentuale del 2% annuo.

6. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 6

Esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di definizione agevolata, l'ufficio comunale competente, entro il termine del 31/10/2023, invia una comunicazione nella quale sono indicati:
 - l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, ed in quest'ultimo caso motivandone l'eventuale provvedimento;
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione dell'istanza;
 - il numero di rate;
 - l'importo di ciascuna rata;
 - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, attenendosi ai criteri di versamento di cui al precedente art. 5.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento,

non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare ed esecutività con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.